



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
UNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**
(art.18 D.L.31/05/2010n.78, convertito nella legge 30/07/2010 n.122)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2011

Indice:

1. oggetto del regolamento
2. natura e compiti del Consiglio Tributario
3. composizione del Consiglio Tributario
4. durata del Consiglio Tributario
5. rappresentanza del Consiglio Tributario
6. attività del Consiglio Tributario
7. obblighi del consiglieri
8. locali e mezzi del Consiglio Tributario
9. trattamento economico
10. entrata in vigore

Art.1 oggetto del regolamento

Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 D.Lgs.446/97 e dell'art.7 del D.Lgs.267/2000, sono l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione di quanto previsto dall'art.18 comma 2 del D.L.31/05/2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n.122.

Art.2 natura e compiti del Consiglio Tributario

Il Consiglio Tributario è organo tecnico con funzioni consultive-propositive in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Esso viene istituito al fine di dare concreta operatività alla partecipazione del Comune alle attività di accertamento fiscale e contributivo di cui all'art.18 comma 1 del citato D.L.78/2010.

Il Consiglio Tributario rappresenta un "tavolo tecnico" grazie a cui possano essere agevolati lo scambio di informazioni tra i membri e gli enti di relativa appartenenza e la tempestiva congiunta disamina di problematiche sostanziali e/o operative sottese all'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. In tale contesto il Consiglio Tributario potrà concordare strategie, ambiti prioritari di controllo e potrà formulare proposte e progetti operativi.

L'attività di segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS di elementi utili ad integrare i contenuti delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi –attività che l'art.18 comma 2 ricollega alla partecipazione del Comune al recupero dell'evasione fiscale e contributiva di cui al comma 1 del medesimo art.18- si realizzerà pertanto in modo costante e strutturato nell'ambito dell'ordinaria attività del Consiglio Tributario grazie alla sua composizione allargata ai rappresentanti della stessa Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS. Detta composizione allargata garantirà anche la possibilità che possano essere questi stessi rappresentanti a segnalare in quella sede al Comune situazioni meritevoli di controlli da parte dell'ente locale, con conseguente ottimizzazione dell'iterazione tra tutti i vari soggetti coinvolti nell'attività di recupero dell'evasione.

In occasione della sua prima seduta il Consiglio Tributario delibererà in ordine alle forme di collaborazione del Comune con l'Agenzia del Territorio, in attuazione di quanto previsto dall'art.19 comma 12 del medesimo D.L.78/2010.

Art.3 composizione del Consiglio Tributario

Il Consiglio Tributario è composto dai seguenti membri:

- il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria o suo delegato, che assume la carica di Presidente;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il Responsabile dello Sportello Unico Integrato delle Attività Produttive e Edilizia (SUAPED);
- il Responsabile del Servizio Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale;
- il Responsabile dei Servizi Sociali-

Art.4 durata del Consiglio Tributario

Il Consiglio Tributario, una volta istituito, resta in carica finché non formalmente abrogato mediante adozione di apposito atto regolamentare in tal senso.

Art.5 rappresentanza del Consiglio Tributario

Il consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

Art.6 attività del Consiglio Tributario

L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri senza l'osservanza di particolari formalità. Di norma il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

Alle sedute del Consiglio Tributario assiste anche un segretario, nominato dal Presidente e scelto tra i dipendenti comunali o tra i dipendenti dei soggetti che collaborino con l'ente stesso nell'attività di accertamento tributario. In sua assenza il Presidente può allo scopo designare un componente.

Ove invitati dal Consiglio possono assistere alle sedute altri soggetti appartenenti agli enti rappresentati, ma senza diritto di voto.

Art.7 obblighi del consiglieri

I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti, fermo restando che la violazione del segreto d'ufficio espone a tutte le relative conseguenze di legge.

E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di disposizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardino o che riguardino il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 2° grado, coloro che hanno rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Art.8 locali e mezzi del Consiglio Tributario

Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente.

Il Consiglio Tributario potrà utilizzare i mezzi, anche informatici, offerti dall'Area Economico-Finanziaria del Comune ed ogni altra risorsa disponibile in grado di agevolarne l'attività senza aggravio di spese.

Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio Tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali.

Art.9 trattamento economico

Stante quanto disposto dall'art.18 comma 2-bis dello stesso D.L.78/2010, a favore dei membri del Consiglio tributario non sono previsti compensi né rimborsi per le spese eventualmente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.10 entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.